

DL 41/2021 ("DL Sostegni"): novità in tema di ammortizzatori sociali

Il DL 22 marzo 2021, n.41 (DL Sostegni), convertito in L.69/2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22 maggio 2021, è intervenuto in merito agli ammortizzatori sociali previsti per fronteggiare la crisi pandemica da Covid-19. Di seguito le principali novità.

Durata della proroga del trattamento di integrazione salariale

L'art. 8 del DL Sostegni prevede, per i datori di lavoro che sospendano o riducano l'attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di cassa integrazione salariale per ulteriori 13 settimane, collocate tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021, in aggiunta alle precedenti 12 previste dall'art. 1 co. 300 della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), collocate nel primo trimestre dell'anno in corso. Diversamente, i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale di assegno ordinario e cassa integrazione salariale in deroga, di cui agli artt. 19-22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, possono presentare domanda di concessione del trattamento per una durata massima di 28 settimane, nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi della L.178/2020 (Legge di Bilancio 2021), collocati anche parzialmente dopo il 31 marzo 2021, non sono considerati ai fini del computo totale delle settimane concesse. Pertanto, il nuovo periodo di integrazione salariale introdotto dal DL 41/2021 è aggiunto al precedente, e ne consegue che nel 2021 i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti di integrazione salariale.

Integrazione del periodo di fruibilità del trattamento di integrazione salariale

Con la Circolare del 29 aprile 2021 n. 72, l'INPS ha chiarito che i predetti trattamenti sono fruibili a partire da lunedì 29 marzo 2021. Pertanto, i datori di lavoro che hanno inviato richiesta per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, possono trasmettere una domanda integrativa di accesso ai trattamenti di integrazione salariale per il periodo dal 29 marzo 2021 al 31 marzo 2021, includendo i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva dell'istanza originaria eventualmente già presentata.

Lavoratori beneficiari

Il DL 41/2021 identifica come destinatari del trattamento di integrazione salariale tutti i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021, giorno di entrata in vigore del suddetto Decreto.

* * *

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti
Villa Roveda Associati